



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE DOGANE**

**Ufficio Tariffa e Classificazione**

Prot.: 467567 /RU

**TAR N. 2024 - 46**

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1943 DELLA COMMISSIONE  
DELL'11 LUGLIO 2024 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING  
PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI CAVI DI FIBRE OTTICHE  
ORIGINARI DELL'INDIA**

*Roma 16/07/2024.* - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 12 luglio 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 della Commissione dell'11 luglio 2024 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India.

Al riguardo, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 prevede che:

Articolo 1.

- 1) paragrafo 1: è istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucre protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati, classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91) e originari dell'India.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità;
- cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici;

- 2) paragrafo 2: le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd	6,9 %	89CF
Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited	11,4 %	89CG
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	9,0 %	
Tutte le altre importazioni originarie dell'India	11,4 %	C999

- 3) paragrafo 3: i dazi antidumping non sono applicabili ai produttori esportatori indiani del gruppo HFCL, costituiti da HFCL Limited e HTL Limited (codice addizionale TARIC 89CH);
- 4) paragrafo 4: l'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»*. In attesa della presentazione della fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre società;
- 5) paragrafo 5: conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento di base, l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio;
- 6) paragrafo 6: ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'origine, il numero di chilometri di cavo dei prodotti importati deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di chilometri di cavo importati con i codici TARIC 8544 70 00 10e 8544 70 00 91;
- 7) paragrafo 7: salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

## Articolo 2

- 1) paragrafo 1: le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943;

- 2) paragrafo 2: le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943;
- 3) paragrafo 3: le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.